UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.

Agenzia unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale

Fondo regionale trasporti – Patrimonio destinato

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DEL 19/10/2026 – SUBENTRO COMUNE DI PERUGIA – N. PROT. 1938/2026

Oggetto: Protocollo d'intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria, ai sensi della L. R. n. 37/1998 e ss.mm.ii. - Approvazione indirizzi di cui all'art. 19 bis c. 2 e 6 della L. R. n. 37/1998 – Delibera del Consiglio Comunale del COMUNE DI PERUGIA n. 30 del 02 marzo 2026 - Subentro operativo dell'Agenzia nel contratto di servizio "Minimetrò 2026/2031".

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto l'art. 19 bis della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 che individua quale Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale la società Umbria TPL e Mobilità Spa;
Visto lo statuto di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., con particolare riferimento al Titolo IV "Amministrazione";
Visto che con Deliberazione del 29 ottobre 2021 n. 1050, la Giunta Regionale ha dato atto della formale attivazione dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale;
Premesso che:

1) a livello nazionale, il quadro normativo di riferimento è primariamente rappresentato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., recante "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", nonché, in quanto applicabile, dall'art. 48 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
2) a livello regionale, in attuazione del D. Lgs. n. 422/1997, i servizi di trasporto pubblico locale sono regolati dalla Legge Regionale Umbria 18 novembre 1998, n. 37 e s.m.i., recante "Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale";
3) nella specie, la legge regionale da ultimo richiamata prevede espressamente, all'art. 19-bis, comma 1, che "le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria";
4) la L.R. 37/98 e s.m.i. individua la Regione come titolare della funzione di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e prevede, al comma 6 dell'art. 19 bis, che "la Regione e gli Enti Locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia Unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi (…)";
5) gli Enti territoriali, in quanto titolari del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi del D. Lgs. n. 422/1997, ciascuno per le proprie competenze, danno atto che il legislatore regionale ha inteso, con le disposizioni in precedenza richiamate, disporre un esercizio coordinato (analogo a quello previsto dall'art. 24 del TUEL) da parte degli Enti locali medesimi, delle competenze di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del summenzionato art. 19-bis L.R. n. 37/1998 mediante l'intervento attuativo dell'Agenzia Unica. Gli Enti territoriali convengono altresì che le competenze richiamate dalle lettere c), f), g), h), i), j), k), l) ed m) del comma 2 del suddetto art. 19-bis, possono essere

attribuite all'Agenzia Unica, esclusivamente a seguito di un'espressa richiesta presentata alla stessa Agenzia da parte dei singoli Enti Locali interessati;

6) l'articolo 19 bis della L.R. 37/1998, al comma 5, prevede che: "la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali";
7) la stessa norma, al comma 6, statuisce che: "La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa";

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2023 n. 63, avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra Enti Territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di Trasporto Pubblico locale nel Bacino di mobilità della Regione Umbria, ai sensi della L.R. n. 37/1998 e s.m.i." è stata approvata la versione definitiva del Protocollo d'intesa e demandata la firma dello stesso all'Assessore competente per materia;

Dato atto che in data 23 gennaio 2023 l'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale ha trasmesso, a tutti gli Enti interessati, il Protocollo d'intesa firmato dall'Assessore regionale competente, chiedendone la conseguente approvazione e ritrasmissione del documento firmato dal rappresentante delegato dall'Ente stesso;

Preso atto che in data 27 febbraio 2023 con deliberazione n.14 il Consiglio Comunale di Perugia ha approvato lo schema di "Protocollo d'Intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria, ai sensi della L.R. 37/1998 e s.m.i.", dando atto che, previo apposito atto di indirizzo, avrebbe proceduto al trasferimento dei contratti di TPL all'Agenzia Unica;

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27-02-2023 il Comune di Perugia ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti il servizio di TPL, nel bacino di mobilità della Regione Umbria;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Perugia n. 45 del 02-05-2023 ha approvato l'atto di indirizzo, di cui agli artt. 2, comma 1 e 2, e art. 4 comma 1, del citato Protocollo d'intesa;
- in data 06-07-2023 il Sindaco del Comune di Perugia ha provveduto alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;
- con comunicazione del 30.11.2023 il Dirigente della U.O. Mobilità e Infrastrutture del Comune di Perugia ha evidenziato la possibilità da parte dell'Ente stesso di procedere all'attribuzione -ai sensi dell'art.19 bis della L.R. n. 37/1998- a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., delle funzioni connesse alla gestione, controllo, monitoraggio e verifica del CONTRATTO DI SERVIZIO "MINIMETRÒ" STIPULATO PER ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO INFORMATICO" in data 28/1/2021 Repertorio 47768/1869 comunicando al contempo il nulla osta al trasferimento da parte della Società Concessionaria Minimetrò S.p.a.;
- sempre con la predetta nota il Comune di Perugia, ai sensi dell'art.19 bis della l.r. n. 37/1998, ha richiesto all'Agenzia la disponibilità e le condizioni per l'attribuzione delle funzioni connesse alla gestione, controllo, monitoraggio e verifica del Contratto di Servizio Minimetrò evidenziando il quadro riepilogativo delle risorse finanziarie previste dall' Ente per la Società Minimetrò S.p.A..
- con nota del 4.12.2023 l'Agenzia ha confermato la propria disponibilità richiedendo ai fini della gestione del suddetto contratto un importo quantificato nel 2% del corrispettivo annuale, in linea con quanto applicato per analoghe fattispecie da altre Agenzie per la mobilità nel territorio nazionale;
- conseguentemente a quanto sopra il Comune di Perugia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 15 gennaio 2024, ha attribuito all'Agenzia in via sperimentale ai sensi

dell'art. 19-bis della Legge Regionale 37/1988 e del protocollo d'intesa approvato con atto del CC 14/2023 il "contratto di servizio Minimetrò" dal 1° gennaio 2024 alla prima scadenza del 31 dicembre 2025 con riserva di proroga fino alla scadenza finale;

Considerato altresì che:

- con DAU del 25/03/2024 l'Agenzia Unica è subentrata nel contratto di servizio "Minimetrò" con decorrenza 01/01/2024 fino alla scadenza del 31/12/2025 con riserva di proroga fino alla scadenza della concessione;
- la fase di trasferimento in via sperimentale della gestione del servizio ha prodotto risultati pienamente soddisfacenti, confermando la capacità di mantenere gli standard qualitativi richiesti e il rispetto dei tempi di pagamento, presupposti idonei ad un rinnovo contrattuale;
- a tal fine, il Comune di Perugia con nota pec prot. n. 38977 del 18/02/2026 richiedeva la formale disponibilità dell'Agenzia Unica al subentro nel contratto di servizio Minimetrò 2026/2031;
- l'Agenzia Unica in data 25/02/2026 con nota prot. n. 337/2026 esprimeva il proprio assenso e disponibilità all'accettazione del trasferimento del contratto di servizio Minimetrò, segmento 2026-2031 per lo svolgimento delle attività di gestione, controllo, monitoraggio e verifica del medesimo e precisava che l'importo da riconoscere alla stessa per la gestione del contratto sarebbe stato pari al 2% oltre IVA del corrispettivo annuale Minimetrò, al netto delle partite "non ricorrenti" dovute per le attività straordinarie;

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale di Perugia con deliberazione n. 30 del 02/03/2026 ha dato mandato al Dirigente della U.O. Mobilità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari finalizzati al trasferimento del nuovo contratto di servizio Minimetrò in fase di stipula relativo al segmento 2026-2031, il tutto alle medesime condizioni di cui al succitato atto di indirizzo approvato con DCC n. 2 del 15/01/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 12/03/2026, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 562 del 23/12/2025 relativa all'approvazione del P.E.F. Minimetrò 2026/2031, il Comune di Perugia ha provveduto ad impegnare sui capitoli del bilancio comunale 2026/2028 n. 41133093 e 41133296 il prezzo dei corrispettivi contrattuali per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 come indicati nel P.E.F. approvato, da corrispondere all'Agenzia Unica che di seguito vengono esplicati nella tabella "A":

TABELLA "A"

CORRISPETTIVO ANNUALE CONTRATTO

Anno 2026 corrispettivo contrattuale MM Euro 11.090.000,00

Anno 2027 corrispettivo contrattuale MM Euro 11.510.000,00

Anno 2028 corrispettivo contrattuale MM Euro 9.170.000,00

Anno 2029 corrispettivo contrattuale MM Euro 8.570.000,00

Anno 2030 corrispettivo contrattuale MM Euro 8.570.000,00

Anno 2031 corrispettivo contrattuale MM Euro 8.670.000,00

- con comunicazione del 07/09/2026 il Comune di Perugia ha formalmente trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1907 del 16 giugno 2026 con la quale il Comune ha definito il trasferimento all'Agenzia Unica del contratto di servizio Minimetrò 2026/2031, stipulato per atto pubblico amministrativo informatico tra Minimetrò S.p.a. e il Comune di Perugia in data 03/04/2026 - Repertorio 48322/2423 (il tutto secondo gli indirizzi impartiti con la succitata DCC n. 30 del 02/03/2026) e ha approvato i corrispettivi annuali dovuti all'Agenzia Unica come calcolati e indicati nella seguente tabella "B":

TABELLA "B"

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AGENZIA UNICA AL NETTO DELL'IVA

Anno 2026 corrispettivo MM al netto delle partite non ricorrenti Euro 8.319.000,00	2%	€ 166.380,00
Anno 2027 corrispettivo MM al netto delle partite non ricorrenti Euro 8.348.000,00	2%	€ 166.960,00
Anno 2028 corrispettivo MM al netto delle partite non ricorrenti Euro 8.596.000,00	2%	€ 171.920,00
Anno 2029 corrispettivo MM al netto delle partite non ricorrenti Euro 8.570.000,00	2%	€ 171.400,00
Anno 2030 corrispettivo MM al netto delle partite non ricorrenti Euro 8.570.000,00	2%	€ 171.400,00
Anno 2031 corrispettivo MM al netto delle partite non ricorrenti Euro 8.670.000,00	2%	€ 173.400,00

- Con la medesima Determinazione n. 1907 del 16 giugno 2026 ha inoltre definito gli indirizzi volti a disciplinare le funzioni connesse alla gestione, controllo, monitoraggio e verifica del contratto di servizio Minimetrò 2026/2031, chiarendo che:
  - ✓ il Contratto ha per oggetto l'esercizio, l'adeguamento e lo sviluppo del servizio pubblico di trasporto Minimetrò, tra le stazioni di Pian di Massiano e del Pincetto, svolto mediante veicoli a guida automatica che corrono su una via di corsa esclusiva, in sede propria, trainati da un anello di fune funzionante mediante argano a motore elettrico, in movimento continuo ed impianti fissi meccanizzati, ivi comprese le attività e i servizi strumentali e complementari;
  - ✓ i servizi strumentali e complementari comprendono tutte le attività necessarie o connesse allo svolgimento del servizio di Minimetrò. A titolo indicativo e non limitativo, essi consistono nella gestione e manutenzione dei mezzi, dei depositi e degli impianti, anche di risalita, nell'assistenza e nell'informazione al pubblico, nonché nella gestione delle attività amministrative, commerciali, pubblicitarie e comunque di supporto all'utenza, compresa la gestione di spazi commerciali e direzionali delle stazioni, riconducibili, in forma diretta ed indiretta, all'esercizio del Minimetrò;
  - ✓ Minimetrò S.p.A. può utilizzare il sistema, oltre che per il trasporto di persone, anche per altre tipologie, sempre che siano compatibili con la regolarità del trasporto di persone, rispondenti al pubblico interesse e in conformità alla normativa specifica ed alle disposizioni che saranno impartite dalle competenti autorità. I corrispondenti costi e ricavi provenienti da tali attività o da altre attività che comunque comportino dei proventi, dovranno rientrare nel Pef, anche ai fini della revisione economico-finanziaria;
  - ✓ in ogni caso, Minimetrò S.p.A. è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme primarie e secondarie - comunitarie, nazionali, regionali e locali, che disciplinano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale;
  - ✓ l'Agenzia Unica, per quanto di propria competenza, effettuerà gli opportuni controlli sulla gestione del Minimetrò, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza, revoca e risoluzione;
  - ✓ permarranno invariate le prestazioni ed obblighi di servizio a carico di Minimetrò. In particolare, i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del contratto, dovranno essere eseguiti inderogabilmente ed a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, i tempi e le modalità imposte dalla normativa vigente e prescritte nel Contratto, comprensivo degli allegati, nonché negli atti di gara ovvero nei documenti dagli stessi richiamati, nonché negli atti successivamente approvati. In particolare, il servizio Minimetrò oggetto del Contratto, deve essere svolto in conformità al Programma di Esercizio di cui all'art. 10. Ogni autorizzazione ai fini della sicurezza resta a carico di ciascun Ente competente. Minimetrò, tenendo

conto delle caratteristiche prestazionali del sistema dichiarate in sede di gara, deve adeguarsi, nel corso del rapporto contrattuale, alle modifiche ed integrazioni del relativo programma di esercizio che il Comune ritenga necessarie e/o utili, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 9, 10, 11, 12 e 13 in ordine alle ipotesi ed alle modalità di adeguamento del prezzo;

- ✓ i servizi oggetto di affidamento dovranno continuare a svolgersi in conformità al Programma di Esercizio adottato dal Comune; in caso di modifica o integrazione del suddetto Programma, il Comune di Perugia procederà con le predette rettifiche, dando così modo a Minimetrò di adeguarsi al suo puntuale rispetto;
- ✓ la responsabilità amministrativa (ex Legge n. 241/1990) la responsabilità civile (così come disciplinata dall'articolo 2043 del Codice Civile) riferita ad eventuali danni subiti dal Comune di Perugia, la responsabilità fiscale e la responsabilità penale riconducibile a cattiva gestione delle competenze trasferite, saranno ascrivibili esclusivamente ai Responsabili di Umbria TPL e Mobilità SpA, individuata quale Agenzia Unica della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale dall'articolo 19bis della Legge Regionale n. 37/1998 e s.m.i.;
- ✓ l'Agenzia dovrà presentare semestralmente al Comune di Perugia prospetti con il dettaglio dei servizi, dei corrispettivi pagati alla Affidataria, dei ricavi e dei valori economici introitati dalla predetta Società in relazione alla gestione del servizio. La documentazione richiesta dovrà essere dettagliata ed esaustiva, al fine di consentire al Comune di poter dare gli indirizzi necessari ed utili per correggere e migliorare le prestazioni dei servizi;
- ✓ ogni eventuale reclamo che dovesse pervenire all'ente cedente relativo ad un disservizio manifestatosi, verrà inoltrato all'Agenzia Unica quale nuova titolare cessionaria del contratto, con richiesta di resoconto circa la concreta risoluzione dello stesso;
- ✓ sia l'Agenzia Unica, che il Comune acquisiranno ai meri fini statistici, la reportistica inerente gli indicatori di trasporto, al fine di riscontrare le indagini di rilevazione cui periodicamente l'Ente viene sottoposto;
- ✓ l'Agenzia si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente qualsiasi criticità dovesse presentarsi nell'esecuzione del servizio, potenzialmente foriera di future contestazioni anche di natura giudiziale, le quali saranno poi curate dall'Agenzia stessa;
- ✓ Minimetrò S.p.A fatturerà periodicamente direttamente all'Agenzia i corrispettivi riferiti ai servizi effettuati nel rispetto delle previsioni contrattuali, allegando la prevista documentazione contrattuale ai fini della rendicontazione dei servizi effettuati;
- ✓ Il Comune di Perugia trasferirà all'Agenzia tempestivamente ma comunque dopo l'attestazione bimestrale da parte dell'Agenzia della regolarità del servizio, le risorse (al netto dell'IVA) per il pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture;
- ✓ l'Agenzia, nel rispetto dei termini di scadenza del pagamento, procederà a liquidare le relative fatture pervenute, fatta salva la procedura contrattualmente prevista in merito all'instaurazione di eventuali contraddittori in ordine alla corretta erogazione del servizio;

Considerato che:

1) con il subentro, ai sensi dell'art. 60 del DPR 633/1972, la responsabilità anche fiscale dei contratti di servizio ricade integralmente nella competenza dell'Agenzia;
2) con PEC del 01/10/2026 il Comune di Perugia ha trasmesso formalmente il contratto di servizio Minimetrò 2026/2031 stipulato tra Minimetrò S.p.a. e il Comune di Perugia in data 03/04/2026 - Repertorio 48322/2423, e i relativi atti collegati;
3) all'Agenzia Unica è attribuita la titolarità del contributo comunale per l'effettuazione del "servizi Minimetrò" per un importo, al netto dell'iva pari € 11.090.000,00 per l'anno 2026, € 11.510.000,00 per l'anno 2027, € 9.170.000,00 per l'anno 2028, € 8.570.000,00 per l'anno 2029, € 8.570.000,00 per l'anno 2030 e € 8.670.000,00 per l'anno 2031;

Considerato altresì che il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia, sezione amministrazione trasparente e che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

L'AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa specificato e di stabilire che l'Agenzia Unica subentra **operativamente ed a tutti gli effetti** con **decorrenza 01-01-2026**, in attuazione del protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 63 del 18-01-2023 e secondo gli atti di indirizzo impartiti dal Comune di PERUGIA con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02-03-2026, nel contratto stipulato tra il Comune di PERUGIA e Minimetrò S.P.A. repertorio repertorio n. 48322/2423 del 03-04-2026 **(CIG segmento contrattuale 2026-2031: BAB9920799) fino alla scadenza del 31-12-2031** con riserva di proroga fino alla scadenza finale della concessione;
2) di stabilire che l'Agenzia Unica, per quanto di propria competenza, subentra al Comune di Perugia nelle funzioni connesse al controllo sulla gestione del servizio Minimetrò con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza, revoca e risoluzione;
3) di prendere atto della Determina Dirigenziale n. 1907 del 16 giugno 2026 con la quale viene confermato **il riconoscimento all'Agenzia Unica**, a fronte della gestione del "contratto Minimetrò", **di un importo pari al 2% del corrispettivo annuale al netto delle partite non ricorrenti** (come indicato in tabella "B" CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AGENZIA UNICA AL NETTO DELL'IVA) e comunicato altresì che a tal fine è stato acquisito il **CIG n. BAB9A4F1A6**;
4) che i corrispettivi annui (come indicati nella tabella "A" sez. CORRISPETTIVO ANNUALE CONTRATTO) dovranno essere erogati dall'Agenzia alla Società Minimetrò S.p.A. precisando che:

   BIMESTRALMENTE: entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla fine di ogni bimestre Minimetrò S.p.A. trasmetterà all'ufficio comunale competente ed all'Agenzia i rapporti informativi illustrativi del servizio svolto, in conformità all'art. 21 del contratto di servizio; salvo motivati rilievi scritti trasmessi dall'Agenzia (ovvero anche direttamente dal Comune di Perugia) alla Società Minimetrò S.p.A., quest'ultima a decorrere dal 5° (quinto) giorno naturale e consecutivo successivo, o prima in caso di assenso espresso, fatturerà all'Agenzia 1/6 (un sesto) del 90% (novanta per cento) del corrispettivo annuo.

   ANNUALMENTE: entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal 30/04 dell'anno successivo all'anno di competenza, Minimetrò S.p.A. trasmetterà all'ufficio comunale competente ed all'Agenzia i rapporti informativi illustrativi del servizio svolto, in conformità all'art. 21 del contratto di servizio; salvo motivati rilievi scritti trasmessi dall'Agenzia (ovvero anche direttamente dal Comune di Perugia) alla Società Minimetrò S.p.A., quest'ultima, a decorrere dal 5° (quinto) giorno naturale e consecutivo successivo o prima in caso di assenso espresso, fatturerà all'Agenzia il saldo 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo comprensivo dell'eventuale integrazione di cui al secondo comma dell'art. 9 del contratto di Servizio al netto delle eventuali penali.
5) di prendere atto che le somme indicate nel punto precedente dovranno essere erogate dall'Agenzia Unica alla Società Minimetrò S.p.A., nel rispetto degli obblighi contrattuali di seguito descritti previa acquisizione:
   - della documentazione di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Impresa Affidataria;
   - della documentazione attestante l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti, secondo quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna transazione attuata, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.),

attribuito dall'Autorità di vigilanza (ANAC). di precisare che il presente subentro sarà oggetto di revisione qualora dovessero intervenire modifiche del PEF comportanti variazione del corrispettivo a carico dell'Ente concedente del servizio;

6) di stabilire che al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture periodiche, il Comune di PERUGIA trasferirà le risorse necessarie, indicate ai precedenti punti e nella tabella "A" CORRISPETTIVO ANNUALE CONTRATTO, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza delle fatture così da consentire all'Agenzia di procedere con le liquidazioni a Minimetrò S.p.A.;
7) di precisare che in caso di mancato, insufficiente o ritardato trasferimento delle risorse necessarie, essendo queste afferenti al patrimonio destinato, l'Agenzia non potrà procedere ad alcuna anticipazione rimanendo in capo al Comune di Perugia qualsiasi responsabilità, onere, interesse dovesse essere richiesto dalla Minimetrò S.p.A.;
8) di ribadire che:
   a) in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 37/1998 e dal Protocollo d'Intesa, il Comune di PERUGIA è l'unico titolare delle funzioni relative alla Programmazione dei servizi. Pertanto, resta di competenza dell'Ente l'individuazione e l'autorizzazione dei servizi in termini di fermate, frequenze e/o orari, ferma restando l'assunzione integrale, da parte dell'Ente locale stesso, degli oneri derivanti dall'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli "minimi" in conformità a quanto espressamente prescritto dal D. Lgs. n. 422/1997, dalla L.R. n. 37/1998 e dal citato Protocollo d'Intesa;
   b) con il subentro, la responsabilità anche fiscale dei contratti di servizio ricade integralmente nella competenza dell'Agenzia;
9) di precisare che tali somme oggetto di trasferimento **sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sul reddito nella misura del 4%** nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, comma 2) del D.P.R. n. 600/1973;
10) di notificare il presente atto ai seguenti soggetti:
   - Comune di PERUGIA;
   - Minimetrò S.P.A.;

comunicando ai soggetti interessati che l'Agenzia unica per la mobilità e trasporto pubblico locale, si avvale del conto corrente dedicato ad accogliere esclusivamente le risorse facenti capo al patrimonio destinato ovvero **Banca Finnat – Roma - codice iban: IT09W0308703200CC0100060917 – Codice BIC SWIFT: FNATITRRXXX intestato a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. Fondo Reg.le Trasporti Patrimonio destinato**;

11) l'atto è immediatamente efficace.

L'Amministratore Unico

Emilio Giacchetti

Emilio Giacchetti
19.10.2026
08:53:27
UTC

Data 19-10-2026